

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti nel rispetto della normativavigente in materia nell'Università degli Studi di Messina.

ART. 2 - GENERALITÀ E COMPITI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

- Il Consiglio degli Studenti (successivamente chiamato per brevità "Consiglio") esprime parere obbligatoriosugli schemi di deliberazione concernenti:
 - a) la programmazione triennale dell'Università, per quanto di competenza;
 - b) il diritto allo studio;
 - c) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - d) il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attività culturali;
 - e) i servizi per gli studenti.
- Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal Rettore al Consiglio che esprime il proprio parere nel termine di **sette** giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente.
- Gli Organi di governo dell'Università possono chiedere il parere del Consiglio su materie di interesse degli studenti.
- Il Consiglio propone le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico.
- Al termine di ogni anno accademico il Consiglio redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. I componenti del Consiglio eleggono, a loro volta ed a seguito di apposita procedura elettorale, il Presidente.

Il Consiglio è costituito con Decreto Rettorale e dura in carica due anni.

Il Presidente, alla prima riunione del Consiglio, nomina tra i componenti il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 4 - STATUS DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

I componenti del Consiglio degli Studenti, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli Organi dell'Ateneo strettamente necessari e connessi all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, mediante richiesta da rivolgersi al Direttore Generale.

I componenti sono tenuti a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui hanno disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali ed hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti nei casi previsti dalla L. 241/90, dalla L. 33/2013, dal GDPR, dalle ss.mm. e ii. e da altra normativa vigente in materia.

I singoli componenti possono intervenire su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, presentare richiesta di trattazione urgente o di sospensiva, avanzare proposte motivate di discussione da inserireall'ordine del giorno delle sedute successive, allegando una semplice relazione illustrativa.

Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno la proposta solo se rientra nella competenza del Consiglio degli Studenti in base al vigente Statuto, in caso contrario <u>può respingere</u> la richiesta dandone avviso al proponente.

La richiesta è vincolante per il Presidente se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti. Durante le sedute, ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine o interrogazione; l'Organo si pronunzia immediatamente in merito.

ART. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultimo e promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed Organi interni ed esterni all'Ateneo;
- convoca il Consiglio e predispone il relativo ordine del giorno, coordinando i tempi delle sedute, i temi di discussione, gli interventi, le proposte o i progetti da votare;
- garantisce il buon andamento dei lavori consiliari in particolare assicurando la gestione dell'ordine di trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno, moderando la discussione e concedendo la facoltà di intervenire, garantendo il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei tempi;
- pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime il Consiglio e garantisce l'ordine e la regolarità della seduta, con la facoltà di richiamare o di espellere i consiglieri o chiunque dei presenti turbi la sedutacon comportamenti non consoni fino a sospendere, sciogliere e aggiornare l'adunanza, sentito il Consiglio, verbalizzandone le motivazioni;
- può disporre l'ingresso nell'aula dove si svolge la seduta a persone la cui partecipazione sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e concedere loro la parola, senza diritto di voto;
- proclama l'esito delle operazioni di voto;
- cura tutti i provvedimenti necessari in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- garantisce la corretta e totale circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno del Consiglio stesso, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente;
- in casi di particolare urgenza può prendere, assumendosene la responsabilità, decisioni che non siano in contrasto con gli interessi ed i diritti degli studenti. Di tali decisioni dovrà riferire alla prima seduta del Consiglio al fine di ottenere la ratifica;
- presenta, alla fine di ogni anno accademico, la relazione sulle attività del Consiglio agli Organi di Governo dell'Università.

ART. 6 - IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un vicepresidente che ne faccia le veci in caso d'assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita, su delega od incaso di assenza od impedimento dello stesso, le funzioni vicarie.

In caso di decadenza del Presidente si considererà decaduto anche il Vice-Presidente. Nelle more delle nuove procedure elettorali per l'elezione del Presidente ne assumerà le funzioni il consigliere più anziano di età.

ART. 7 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di:

- registrare le presenze dei Consiglieri;.
- verificare il numero legale prima e durante le sedute;
- redigere e sottoscrivere, assieme al Presidente i verbali delle sedute dell'Organo.

ART. 8 - I GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio può organizzare la propria attività istituendo dei Gruppi di Lavoro su specifiche materie, con funzione istruttoria, consultiva e propositiva, composti da un minimo di tre membri.

I Gruppi di Lavoro sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente. Nella delibera di nomina devono essere indicati la composizione, i compiti e gli argomenti da trattare, nonché il termine entro il quale il Gruppo dovrà concludere i lavori.

Le attività del Gruppo di lavoro sono organizzate da un Coordinatore, eletto da e fra i suoi componenti.

Il coordinatore invia ai componenti del Gruppo le convocazioni delle riunioni per via telematica, con almeno48 ore di preavviso rispetto alla riunione.

I Gruppi di lavoro relazionano periodicamente sui propri lavori al Consiglio tramite il proprio Coordinatore,o un suo delegato.

ART. 9 - DIMISSIONI, DECADENZA, RINUNZIA

Le dimissioni volontarie o la rinunzia al mandato devono essere formalizzate per iscritto al Presidente del Consiglio, esse producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Consiglio stesso, nella prima adunanza utile. Le dichiarazioni suddette dovranno essere comunicate al Rettore per i provvedimenti di competenza al Rettore per i provvedimenti di competenza e comunicate al Presidente del Consiglio, per la presa d'atto da parte del Consiglio stesso, nella prima adunanza utile.

Il consigliere che si assenta senza giustificazione per tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Per quanto non contemplato nel presente articolo e per le modalità di surroga, sostituzione o integrazione, si fa riferimento a quanto previsto nel vigente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

ART. 10 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

Il Consiglio, di norma, si riunisce una volta ogni mese, con la sospensione nel mese di agosto; per ogni adunanza deve essere redatto un apposito verbale.

La convocazione, completa di ordine del giorno e relativa documentazione, è effettuata dal Presidente con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della data della seduta. Tale termine può essere ridotto fino a due giorni in caso di convocazione d'urgenza.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio con l'ordine del giorno ed i verbali delle sedute, dopo la loro approvazione e sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, vengono inviati, in formato digitale, per e-mail, all'apposito Ufficio amministrativo che supporta l'attività del Consiglio. L'Ufficio stesso provvederà alla registrazione al protocollo generale dei verbali ed alla loro pubblicazione nell'apposita Sezione del sito internet d'Ateneo, denominata "Consiglio degli Studenti".

Il Consiglio si può riunire in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti; nella richiesta deve essere indicato l'argomento, o gli argomenti, da inserire nell'Ordine del Giorno corredati di breve relazione illustrativa. Il Presidente convoca il Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

La seduta viene aperta dal Presidente, all'esito della verifica circa la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza; trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e non risultando il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta rinviando gli argomenti alla successiva; nel verbale dovranno essere registrati i Consiglieri intervenuti. Ciascun Consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può chiedere che il Presidente accerti la sussistenza di detta condizione.

La votazione avviene, di norma, in forma palese, per alzata di mano, salvo il caso in cui la maggioranza dei presenti, con apposita deliberazione, chieda di procedere con voto segreto che si terrà tramite schede cartacee. In caso di votazioni concernenti persone fisiche il voto è sempre segreto.

In caso di una deliberazione articolata in più parti, il Consiglio degli Studenti - su proposta del Presidente o di un suo componente - procederà alla successiva votazione su singole parti della medesima deliberazione. Successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Il Presidente ha facoltà di proporre al Consiglio l'approvazione, seduta stante, della verbalizzazione della delibera assunta.

Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva. In caso di urgenza, esso può essere redatto, letto ed approvato seduta stante. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio, tramite apposita deliberazione accompagnata dal programma delle attività culturali e ricreative e da una dettagliata documentazione giustificativa, può formulare agli Organi di governo dell'Ateneo le singole proposte di budget da inserire nel Bilancio preventivo.

Il Consiglio si riunisce in appositi locali messi a disposizione dall'Università degli Studi di Messina.

ART. 11 - NORME TRASITORIE E FINALI

Il presente Regolamento, ed eventuali modifiche, approvato dai 2/3 dei membri del Consiglio, è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, al Regolamento per eleziooni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali e alla normativa vigente in materia.